

AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Ufficio Territoriale del Governo
PEC: protocollo.prefbl@pec.interno.it

A VENETO STRADE S.P.A.
Direzione generale Direzione distaccata di Belluno
PEC: venetostrade@pec.venetostrade.it

AD ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

ALLA POLIZIA DI STATO
Compartimento Polizia Stradale
per il Trentino-Alto Adige e Belluno
PEC: dipps207.0000@pecps.poliziadistato.it

ALLA POLIZIA DI STATO
Sezione Polizia Stradale di Belluno
PEC: dipps207.0200@pecps.poliziadistato.it

ALLA PROVINCIA DI BELLUNO
Settore Viabilità
PEC: provincia.belluno@pecveneto.it

e, per conoscenza

anche ai fini della continuità documentale del ricorso straordinario già presentato

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

per il tramite del

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali
Atti amministrativi ministeriali e ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica
Palazzo del Quirinale, 00187 Roma
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
Riferimento: UAG/506949.1/R.S.

per competenza

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
PEC: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps034.0000@pecps.interno.it

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO
limitatamente ai profili già oggetto delle denunce-querele e
delle successive integrazioni presentate da Altvelox
PEC: prot.procura.trento@giustiziacert.it

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
limitatamente alle segnalazioni e agli atti già trasmessi
dall'Associazione
PEC: prot.pg.trento@giustiziacert.it

OGGETTO: Istanza congiunta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma

2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta di verifica della classificazione stradale, della presenza e dell'idoneità delle banchine e dei presupposti del decreto prefettizio fascicolo n. 1267/15, Area III, del 18 giugno 2025, alla luce di Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, C.F. STTGNT69B13A757F, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, iscritta presso l'Agenzia delle Entrate al n. 35, serie 3, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it,

@@@@@

PREMESSO

che Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada opera, in conformità alle proprie finalità statutarie, per la tutela collettiva degli utenti della strada, la verifica della legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza dei procedimenti relativi alla sicurezza stradale, il controllo sull'impiego degli strumenti elettronici di accertamento e la conoscibilità dei dati e degli atti posti a fondamento dell'attività sanzionatoria;

che l'interesse qualificato dell'Associazione all'accesso agli atti riguardanti la sicurezza stradale, gli accertamenti elettronici e l'attività delle amministrazioni competenti è stato riconosciuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra l'altro, con le decisioni n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e n. 3.140 del 28 aprile 2026;

che la presente richiesta è proposta quale accesso documentale in relazione all'interesse diretto, concreto e attuale dell'Associazione alla tutela dell'interesse collettivo statutariamente assunto in favore degli utenti della strada, specificamente inciso dal decreto prefettizio fascicolo n. 1267/15, Area III, del 18 giugno 2025, e alla verifica dei presupposti tecnici e amministrativi sui quali si fonda l'inserimento degli undici tratti stradali nel medesimo provvedimento; la richiesta è altresì formulata quale accesso civico generalizzato, considerata la rilevanza pubblica della classificazione delle strade, della sicurezza delle infrastrutture e dell'attività di accertamento automatico delle violazioni;

che, avverso il medesimo decreto prefettizio e gli atti connessi, presupposti e conseguenti, Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, ha presentato in data 4 agosto 2025

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, convenendo il Ministero dell'interno, la Prefettura di Belluno e la Sezione Polizia Stradale di Belluno;

che il ricorso ha ad oggetto l'annullamento del decreto prefettizio fascicolo n. 1267/15, Area III, nonché degli atti istruttori e dei pareri connessi, con particolare riferimento alle «considerazioni tecniche» formulate dalla Sezione Polizia Stradale di Belluno e agli esiti delle riunioni dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio e la pianificazione degli interventi sull'incidentalità stradale del 23 settembre 2024, 5 febbraio 2025 e 30 aprile 2025;

che il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali, con nota recante il riferimento UAG/506949.1/R.S., ha dato atto della ricezione, in data 15 settembre 2025, della documentazione relativa al ricorso straordinario in materia di installazione e utilizzo di dispositivi di rilevamento elettronico, trasmettendola al Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, per il seguito di competenza;

che la documentazione richiesta con la presente istanza riguarda il medesimo decreto oggetto del ricorso straordinario e attiene a ulteriori presupposti strutturali della sua legittimità, costituiti dalla classificazione delle strade autorizzate e dalla presenza, larghezza, continuità e idoneità funzionale delle relative banchine;

che tali elementi assumono particolare rilievo alla luce della sopravvenuta ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, n. 23122 del 13 luglio 2026, la quale ha ribadito la sindacabilità e la disapplicabilità del decreto prefettizio quando la strada inserita nel provvedimento sia priva delle caratteristiche strutturali richieste dall'art. 2 del Codice della strada per la categoria alla quale è stata ricondotta;

che la presente istanza viene pertanto trasmessa per conoscenza anche al Presidente della Repubblica, per il tramite del competente Ufficio del Segretariato generale, con espresso richiamo al fascicolo UAG/506949.1/R.S., ai fini della continuità documentale e dell'eventuale acquisizione degli elementi sopravvenuti al procedimento relativo al ricorso straordinario, ove ancora pendente, ferme le valutazioni spettanti all'autorità competente.

che la presente istanza si colloca nel contesto di precedenti procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato promossi da Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada nei confronti della Prefettura di Belluno e degli uffici amministrativi e di Polizia Stradale operanti nella provincia, procedimenti nei quali una parte rilevante della documentazione richiesta non è stata consegnata, ovvero è stata oggetto di diniego,

ostensione parziale o riscontro ritenuto dall'Associazione non corrispondente all'oggetto delle domande;

che, tra le vicende già formalmente contestate, rientrano l'istanza del 26 novembre 2025, il successivo diniego del 6 dicembre 2025, la richiesta di riesame trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'interno l'11 dicembre 2025 e la successiva trasmissione soltanto parziale del 21 dicembre 2025;

che ulteriori contestazioni hanno riguardato l'istanza del 17 aprile 2026 indirizzata alla Prefettura di Belluno e alla Sezione Polizia Stradale di Belluno, cui sono seguiti i rispettivi provvedimenti negativi, compreso quello della Sezione Polizia Stradale prot. n. 0052594 del 15 maggio 2026, oggetto di formale invito e diffida nella medesima data;

che con provvedimento prot. uscita n. 0023760 del 12 giugno 2026 il Prefetto di Belluno ha nuovamente negato ad Altvelox l'accesso documentale per asserita carenza di un interesse diretto, concreto e attuale, determinando la presentazione di ulteriori contestazioni, richieste di riesame e iniziative presso gli organi amministrativi e giudiziari competenti;

che le modalità di trattazione delle istanze di accesso e dei successivi riesami sono state inoltre sottoposte al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'interno, da ultimo mediante contestazione della nota ministeriale prot. uscita n. 0001835 del 23 giugno 2026, trasmessa anche quale integrazione delle iniziative già promosse dall'Associazione;

che le pregresse vicende hanno dato luogo a diffide, richieste di riesame, ricorsi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esposti e denunce-querele, già trasmessi agli organi amministrativi e giudiziari competenti, ai quali la presente istanza viene inviata per conoscenza ai soli fini dell'aggiornamento documentale e senza anticipare valutazioni riservate alle autorità investite;

che la trasmissione per conoscenza al Ministero dell'interno, al relativo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, all'Ispettorato Generale di Amministrazione, alla Commissione per l'accesso, ad ANAC e agli uffici requirenti già interessati si rende opportuna in considerazione della reiterata mancata acquisizione integrale degli atti richiesti e della necessità di assicurare la tracciabilità del nuovo procedimento di accesso;

che con decreto fascicolo n. 1267/15, Area III, del 18 giugno 2025, il Prefetto della Provincia di Belluno ha revocato il precedente decreto n. 8262/2014/3 del 4 aprile 2014 e i

relativi provvedimenti integrativi, ritenendo conformi alla normativa e alle direttive vigenti le postazioni fisse collocate o autorizzate nei seguenti punti:

1. Comune di Alleghe, S.R. 203, km 49+088;
2. Comune di Arsiè, S.S. 50 bis var, km 5+070;
3. Comune di Belluno, S.P. 1, km 4+940;
4. Comune di Cencenighe Agordino, S.R. 203, km 34+600;
5. Comune di Colle Santa Lucia, S.P. 638, km 11+440, lato destro;
6. Comune di Limana, S.P. 1, km 11+837;
7. Comune di Sedico, S.R. 203, km 12+135;
8. Comune di Selva di Cadore, S.P. 251, km 142+100;
9. Comune di Seren del Grappa, S.S. 50 bis var, km 13+600;
10. Comune di Setteville, S.P. 1 bis, km 12+737;
11. Comune di Setteville, S.R. 348, km 35+033;

che il decreto prefettizio richiama la documentazione prodotta dai Comuni, dagli organi locali di Polizia Stradale e dagli enti proprietari delle strade, le considerazioni tecniche della Sezione Polizia Stradale di Belluno e gli esiti delle riunioni dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio e la pianificazione degli interventi sull'incidentalità stradale svolte il 23 settembre 2024, il 5 febbraio 2025 e il 30 aprile 2025;

che il decreto risulta adottato su conforme parere degli enti proprietari delle strade e dopo aver sentito gli organi di Polizia Stradale, con la conseguenza che Veneto Strade S.p.A., ANAS S.p.A., Provincia di Belluno e Polizia Stradale devono ritenersi, ciascuno per la parte di propria competenza, produttori o detentori di atti istruttori, pareri, nulla osta, assensi, relazioni, rilievi e valutazioni tecniche;

che l'art. 2, comma 3, lettera C), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, definisce la strada extraurbana secondaria come strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 4), del Codice della strada, la banchina è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati, con la conseguenza che cunette, fossati, scarpate e spazi esterni non possono essere automaticamente computati nella sua larghezza;

che la Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, con ordinanza n. 23122, pubblicata il 13 luglio 2026, ha ribadito che il provvedimento prefettizio può essere disapplicato quando includa una strada priva delle caratteristiche strutturali minime della categoria indicata dall'art. 2 del Codice della strada;

che la medesima ordinanza ha precisato che, per una strada extraurbana secondaria, la presenza delle banchine deve interessare la strada considerata nella sua interezza e non soltanto il punto di materiale collocazione dell'apparecchiatura;

che la Corte ha qualificato la banchina come spazio interno alla sede stradale, esterno alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, libero da ingombri e dotato di larghezza tale da consentire l'effettivo esercizio di tali funzioni;

che l'ordinanza ha richiamato, quale parametro dimensionale, il decreto ministeriale 5 novembre 2001, indicando la misura di un metro per i tronchi stradali esistenti e di un metro e cinquanta per quelli di nuova costruzione, ferma la necessità di verificare, per ciascuna infrastruttura, l'epoca di costruzione, gli eventuali interventi di adeguamento e la disciplina tecnica concretamente applicabile;

che il decreto ministeriale del 5 novembre 2001 reca il protocollo n. 6792, mentre nell'ordinanza n. 23122 del 2026 risulta indicato il diverso numero 6782, difformità che non incide sull'individuazione del provvedimento tecnico richiamato;

che Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 1805 del 20 gennaio 2023 ha escluso l'idoneità di spazi laterali indicati nella misura di 0,80 metri e un metro, rilevando che essi non consentivano la sosta di emergenza senza invasione, almeno parziale, della carreggiata;

che Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 12864 del 22 aprile 2022, Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 15827 del 17 maggio 2022 e ordinanza n. 1347 del 17 gennaio 2023 hanno confermato che la banchina costituisce elemento strutturale indefettibile delle categorie stradali per le quali il Codice espressamente la richiede e che la sua idoneità deve essere valutata in concreto;

che la modifica apportata nel 2020 all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, consente al Prefetto di individuare anche tratti appartenenti alle restanti tipologie di strade, secondo le condizioni successivamente disciplinate dal decreto interministeriale 11 aprile 2024;

che, pertanto, l'assenza delle banchine non può essere utilizzata per qualificare come strada di tipo C un'infrastruttura priva di tale requisito, pur potendo eventualmente concorrere,

qualora la strada sia correttamente classificata come tipo F, a documentare la difficoltà della contestazione immediata;

che il decreto prefettizio del 18 giugno 2025 non riporta, per ciascuna delle undici postazioni, la classificazione attribuita alla strada ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada, né le dimensioni delle banchine, né gli estremi degli atti tecnici utilizzati per accertarne la presenza, la continuità e l'idoneità funzionale;

che Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada ha effettuato proprie ricognizioni dirette sui tratti indicati nel decreto prefettizio, rilevando, sulla base dello stato dei luoghi osservato e della documentazione fotografica acquisita, che nessuno dei tratti esaminati presenta banchine conformi ai requisiti strutturali e funzionali richiesti per la qualificazione della strada come extraurbana secondaria di tipo C;

che, in particolare, lungo i tratti autorizzati risultano assenti spazi laterali continui, liberi da ingombri e concretamente utilizzabili per il transito pedonale o per la sosta di emergenza senza invasione della carreggiata, mentre gli spazi esistenti appaiono in più punti costituiti da cunette, fossati, scarpate, barriere, margini irregolari o altre pertinenze che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 4, del Codice della strada, non possono essere automaticamente qualificati o computati come banchine;

che le risultanze delle ricognizioni compiute dall'Associazione evidenziano, pertanto, una possibile difformità tra la classificazione eventualmente attribuita ai tratti, le caratteristiche strutturali effettivamente presenti e i requisiti stabiliti dall'art. 2 del Codice della strada, rendendo necessario acquisire gli atti tecnici e amministrativi sui quali si sono fondati i pareri degli enti proprietari, le valutazioni della Polizia Stradale e il decreto prefettizio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

CHIEDE

l'accesso, l'esame e il rilascio in copia digitale integrale dei seguenti atti e documenti:

Le richieste sono formulate ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente ai documenti formati o acquisiti nel procedimento concluso con il decreto prefettizio fascicolo n. 1267/15, Area III, del 18 giugno 2025.

Le medesime richieste sono formulate, in via concorrente e complementare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per i documenti eventualmente detenuti dalle amministrazioni al di fuori dello specifico fascicolo prefettizio.

Non si richiede la formazione di nuovi documenti, l'elaborazione di dati, la redazione di prospetti riepilogativi o l'esecuzione di nuovi sopralluoghi e rilievi, ma esclusivamente l'ostensione degli atti già esistenti e detenuti dai destinatari.

A. ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990

1. Prefettura di Belluno

Alla Prefettura di Belluno si chiede copia digitale dei seguenti documenti, in quanto formati o acquisiti nell'ambito del procedimento concluso con il decreto prefettizio fascicolo n. 1267/15, Area III, del 18 giugno 2025:

1. Il decreto prefettizio del 18 giugno 2025, completo degli allegati tecnici riguardanti la classificazione delle strade e le caratteristiche geometriche dei tratti interessati.
2. Gli atti trasmessi dagli enti proprietari o gestori delle strade dai quali risulti, per ciascuno degli undici tratti inseriti nel decreto, la classificazione attribuita ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Le relazioni, le planimetrie, le sezioni trasversali, i rilievi tecnici e la documentazione fotografica acquisiti dalla Prefettura e utilizzati per verificare la presenza, la larghezza e la continuità delle banchine.
4. I pareri, le relazioni e le note trasmessi dalla Sezione Polizia Stradale di Belluno o dal competente Compartimento, limitatamente alle valutazioni concernenti:
 - a) la classificazione dei tratti stradali;
 - b) la presenza, la larghezza e l'idoneità delle banchine;
 - c) la corrispondenza tra le caratteristiche effettive dei tratti e la categoria stradale attribuita ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada.

5. Gli eventuali verbali di sopralluogo acquisiti nel procedimento, limitatamente alle parti riferite alla carreggiata, alle corsie, alle banchine e agli spazi laterali.

6. I pareri, i nulla osta o le relazioni tecniche trasmessi da Veneto Strade S.p.A., ANAS S.p.A. e Provincia di Belluno ai fini dell'inserimento o del mantenimento delle postazioni nel decreto prefettizio.

2. Polizia Stradale

La richiesta è rivolta alla Sezione Polizia Stradale di Belluno e al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino-Alto Adige e Belluno, ciascuno per gli atti formati o detenuti.

Si chiede copia digitale dei seguenti documenti:

1. Le relazioni, i pareri e le note trasmessi alla Prefettura di Belluno in relazione alla classificazione dei tratti inseriti nel decreto prefettizio del 18 giugno 2025.

2. I verbali dei sopralluoghi eventualmente effettuati in corrispondenza delle postazioni o lungo i relativi tratti stradali.

3. Le misurazioni, le sezioni stradali, le planimetrie e la documentazione fotografica eventualmente formate o acquisite durante i sopralluoghi, limitatamente alla carreggiata, alle corsie e alle banchine.

4. Gli atti dai quali risulti se la valutazione tecnica sia stata fondata su un sopralluogo diretto oppure esclusivamente sulla documentazione trasmessa dal Comune o dall'ente proprietario o gestore della strada.

5. Le valutazioni tecniche già formalizzate circa la presenza, la larghezza, la continuità e l'idoneità funzionale delle banchine nei tratti classificati come strade extraurbane secondarie di tipo C.

6. Gli atti dai quali risulti se la verifica delle banchine abbia riguardato esclusivamente il punto di collocazione della postazione oppure il tratto stradale individuato nel decreto prefettizio.

3. Veneto Strade S.p.A.

La richiesta riguarda esclusivamente i tratti stradali affidati alla proprietà, gestione o manutenzione di Veneto Strade S.p.A.

Si chiede copia digitale dei seguenti documenti:

1. L'atto formale di classificazione o riclassificazione di ciascun tratto interessato da una postazione, oppure il diverso documento amministrativo o tecnico dal quale risulti la categoria attribuita ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada.
2. L'estratto del catasto stradale, dell'inventario della strada o della scheda tecnica del tratto, ove esistente, dal quale risultino la classificazione e le caratteristiche geometriche dell'infrastruttura.
3. Le planimetrie quotate, le sezioni trasversali, i rilievi topografici o gli altri elaborati tecnici già esistenti e riferibili alle progressive chilometriche indicate nel decreto prefettizio.
4. I rilievi o le misurazioni già effettuati dai quali risulti la larghezza delle banchine sul lato destro e sul lato sinistro della carreggiata.
5. La documentazione fotografica eventualmente associata ai rilievi o ai sopralluoghi effettuati.
6. Il parere, il nulla osta o la relazione tecnica trasmessi alla Prefettura di Belluno ai fini dell'inserimento o del mantenimento della postazione nel decreto del 18 giugno 2025, completi degli eventuali allegati riguardanti la classificazione della strada e le banchine.
7. Gli eventuali documenti dai quali risultino restringimenti, interruzioni o discontinuità delle banchine lungo il tratto considerato ai fini del decreto prefettizio.

4. ANAS S.p.A.

La richiesta riguarda esclusivamente i tratti stradali appartenenti alla rete di competenza di ANAS S.p.A.

Si chiede copia digitale dei seguenti documenti:

1. L'atto formale di classificazione o riclassificazione di ciascun tratto interessato da una postazione, oppure il diverso documento amministrativo o tecnico dal quale risulti la categoria attribuita ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada.

2. L'estratto del catasto stradale, dell'inventario della strada o della scheda tecnica del tratto, ove esistente, dal quale risultino la classificazione e le caratteristiche geometriche dell'infrastruttura.
3. Le planimetrie quotate, le sezioni trasversali, i rilievi topografici o gli altri elaborati tecnici già esistenti e riferibili alle progressive chilometriche indicate nel decreto prefettizio.
4. I rilievi o le misurazioni già effettuati dai quali risulti la larghezza delle banchine sul lato destro e sul lato sinistro della carreggiata.
5. La documentazione fotografica eventualmente associata ai rilievi o ai sopralluoghi effettuati.
6. Il parere, il nulla osta o la relazione tecnica trasmessi alla Prefettura di Belluno ai fini dell'inserimento o del mantenimento della postazione nel decreto del 18 giugno 2025, completi degli eventuali allegati riguardanti la classificazione della strada e le banchine.
7. Gli eventuali documenti dai quali risultino restringimenti, interruzioni o discontinuità delle banchine lungo il tratto considerato ai fini del decreto prefettizio.

5. Provincia di Belluno

La richiesta riguarda esclusivamente i tratti appartenenti alla rete stradale di competenza della Provincia di Belluno.

Si chiede copia digitale dei seguenti documenti:

1. L'atto formale di classificazione o riclassificazione di ciascun tratto interessato da una postazione, oppure il diverso documento amministrativo o tecnico dal quale risulti la categoria attribuita ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada.
2. L'estratto del catasto stradale, dell'inventario della strada o della scheda tecnica del tratto, ove esistente, dal quale risultino la classificazione e le caratteristiche geometriche dell'infrastruttura.
3. Le planimetrie quotate, le sezioni trasversali, i rilievi topografici o gli altri elaborati tecnici già esistenti e riferibili alle progressive chilometriche indicate nel decreto prefettizio.

4. I rilievi o le misurazioni già effettuati dai quali risulti la larghezza delle banchine sul lato destro e sul lato sinistro della carreggiata.
5. La documentazione fotografica eventualmente associata ai rilievi o ai sopralluoghi effettuati.
6. Il parere, il nulla osta o la relazione tecnica trasmessi alla Prefettura di Belluno ai fini dell'inserimento o del mantenimento della postazione nel decreto del 18 giugno 2025, completi degli eventuali allegati riguardanti la classificazione della strada e le banchine.
7. Gli eventuali documenti dai quali risultino restringimenti, interruzioni o discontinuità delle banchine lungo il tratto considerato ai fini del decreto prefettizio.

B. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 33/2013

Le richieste che seguono sono formulate in via concorrente e complementare rispetto all'accesso documentale, con riferimento ai documenti già formati e detenuti dalle amministrazioni, anche qualora non risultino formalmente inseriti nel procedimento concluso con il decreto prefettizio del 18 giugno 2025.

1. Prefettura di Belluno

Qualora i documenti indicati nella sezione A, punto 1, non siano inseriti nel fascicolo del decreto prefettizio, si chiede comunque l'ostensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, dei documenti già formati e detenuti dalla Prefettura relativi:

1. alla classificazione dei tratti stradali indicati nel decreto;
2. alla presenza, alla larghezza e alla continuità delle banchine;
3. ai pareri e alle verifiche tecniche compiute dagli enti proprietari o gestori;
4. ai pareri e ai sopralluoghi compiuti dalla Polizia Stradale.

2. Polizia Stradale

Qualora gli atti indicati nella sezione A, punto 2, non risultino formalmente inseriti nel procedimento prefettizio, si chiede l'accesso civico generalizzato ai medesimi documenti, sempre che siano già formati e detenuti dagli uffici destinatari.

La richiesta riguarda esclusivamente:

1. i pareri e le relazioni sulla classificazione dei tratti;
2. i verbali di sopralluogo;
3. i rilievi e le misurazioni delle banchine;
4. la documentazione fotografica;
5. gli atti dai quali risulti la fonte documentale utilizzata per esprimere il parere tecnico.

3. Veneto Strade S.p.A.

Qualora gli atti indicati nella sezione A, punto 3, non risultino formalmente collegati al procedimento prefettizio, si chiede comunque l'ostensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, dei documenti già esistenti e detenuti da Veneto Strade S.p.A. relativi:

1. alla classificazione dei tratti di propria competenza;
2. alle sezioni e alle caratteristiche geometriche della strada;
3. ai rilievi e alle misurazioni delle banchine;
4. alla documentazione fotografica associata;
5. agli eventuali restringimenti o discontinuità delle banchine.

4. ANAS S.p.A.

Qualora gli atti indicati nella sezione A, punto 4, non risultino formalmente collegati al procedimento prefettizio, si chiede comunque l'ostensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, dei documenti già esistenti e detenuti da ANAS S.p.A. relativi:

1. alla classificazione dei tratti di propria competenza;
2. alle sezioni e alle caratteristiche geometriche della strada;

3. ai rilievi e alle misurazioni delle banchine;
4. alla documentazione fotografica associata;
5. agli eventuali restringimenti o discontinuità delle banchine.

5. Provincia di Belluno

Qualora gli atti indicati nella sezione A, punto 5, non risultino formalmente collegati al procedimento prefettizio, si chiede comunque l'ostensione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, dei documenti già esistenti e detenuti dalla Provincia di Belluno relativi:

1. alla classificazione dei tratti di propria competenza;
2. alle sezioni e alle caratteristiche geometriche della strada;
3. ai rilievi e alle misurazioni delle banchine;
4. alla documentazione fotografica associata;
5. agli eventuali restringimenti o discontinuità delle banchine.

PRECISAZIONE SULL'OGGETTO DELL'ISTANZA

Le richieste sono limitate alla documentazione necessaria per accertare:

- a) quale categoria stradale sia stata formalmente attribuita a ciascun tratto ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada;
- b) su quali atti amministrativi o tecnici si fondi tale classificazione;
- c) se, per i tratti qualificati come strade extraurbane secondarie di tipo C, risultino presenti banchine su entrambi i lati della carreggiata;
- d) quale larghezza delle banchine risulti dai rilievi già eseguiti;
- e) se le banchine risultino continue oppure presentino restringimenti, interruzioni, cunette, barriere, scarpate o altri elementi che ne limitino l'utilizzabilità;

- f) su quali documenti tecnici si siano fondati il parere dell'ente proprietario, la valutazione della Polizia Stradale e il decreto prefettizio.

L'istanza non riguarda l'intera attività amministrativa o sanzionatoria dei destinatari, ma esclusivamente gli undici tratti stradali indicati nel decreto prefettizio del 18 giugno 2025 e i requisiti strutturali rilevanti ai fini della loro classificazione.

Qualora uno o più documenti non siano mai stati formati o non siano detenuti dal destinatario, si chiede di darne espressa comunicazione, indicando, ove conosciuto, l'amministrazione o l'ufficio che ne dispone.

MODALITÀ DI RISCONTRO

La documentazione dovrà essere trasmessa in formato digitale all'indirizzo PEC altvelox@legalmail.it.

Si rappresenta che una parte degli atti oggetto della presente istanza era già stata richiesta alle amministrazioni e agli enti interessati nell'ambito di precedenti procedimenti di accesso. Alla data odierna, tuttavia, tale documentazione non risulta integralmente trasmessa all'Associazione, né risulta pervenuta, per ciascun atto non consegnato, una puntuale attestazione della sua inesistenza, mancata formazione o indisponibilità.

La presente istanza, pertanto, per i documenti già richiesti, vale anche quale formale reiterazione e sollecito alla loro trasmissione, mentre, per gli ulteriori atti specificamente indicati, costituisce nuova richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora uno dei destinatari non detenga uno o più documenti richiesti, si chiede di indicare specificamente l'amministrazione o l'ufficio che ne abbia la disponibilità e, ove ne ricorrano i presupposti, di trasmettere senza ritardo la presente istanza al soggetto competente, dandone contestuale comunicazione all'Associazione.

Ove siano presenti dati personali non pertinenti rispetto all'oggetto dell'accesso, si chiede l'ostensione mediante oscuramento selettivo delle sole informazioni non ostensibili, senza negare l'accesso all'intero documento.

Ogni eventuale diniego, limitazione o differimento dovrà essere specificamente motivato con riferimento al singolo documento interessato, alla disposizione normativa applicata e al

pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe dall'ostensione. Non potrà ritenersi sufficiente un richiamo generico alla sicurezza pubblica, alla riservatezza, a esigenze organizzative interne o alla pretesa ampiezza della richiesta.

Qualora gli atti richiesti non esistano, non siano mai stati formati o non risultino detenuti, si chiede un'attestazione espressa e inequivoca, distinguendo tra documentazione mai formata, non acquisita, trasferita ad altra amministrazione, smarrita o non più conservata.

Si chiede, infine, che il procedimento sia concluso entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

Si allega:

1. Documento di identità del legale rappresentante.
2. Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026;

Roma, 15 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini - Presidente pro tempore
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



NOTE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni disciplinano rispettivamente le definizioni e i principi dell'accesso documentale, l'ambito soggettivo di applicazione, le esclusioni e le modalità di esercizio mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Si richiama altresì il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 5, comma 2, secondo cui chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5-bis del medesimo decreto.

3. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, commi 2 e 3. La disposizione classifica le strade e definisce, alla lettera C), la strada extraurbana secondaria come strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. La concreta appartenenza a una categoria non dipende dalla sola denominazione amministrativa della strada, ma dalla presenza dei requisiti strutturali stabiliti dalla legge.

4. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 1, n. 4. La banchina è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati. La nozione impedisce di considerare automaticamente come banchina la cunetta, il fossato, la scarpata o il terreno esterno alla sede destinata a tale funzione.

5. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 1-bis, in relazione all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. La contestazione differita mediante dispositivi automatici è subordinata alla ricorrenza dei presupposti normativi e, per le strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, alla loro individuazione mediante decreto prefettizio. L'art. 4 è stato modificato dall'art. 49, comma 5-undecies, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

6. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, protocollo n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», adottato in attuazione dell'art. 13 del Codice della strada. L'Allegato tecnico, al paragrafo 3.3, definisce la banchina come parte della strada libera da qualsiasi ostacolo, compresa tra il margine della carreggiata e gli elementi longitudinali esterni; le tabelle e le sezioni tipo individuano le caratteristiche geometriche delle strade extraurbane secondarie. Nel testo di Cass. n. 23122/2026 il protocollo è indicato come n. 6782: si tratta di un evidente errore materiale, poiché il decreto ministeriale reca il protocollo n. 6792.

7. Decreto interministeriale 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 123 del 28 maggio 2024, recante le modalità di collocazione e uso dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 del Codice della strada. Il decreto disciplina l'istruttoria per l'individuazione prefettizia dei tratti, senza modificare le definizioni e i requisiti strutturali delle categorie stradali stabiliti dall'art. 2 del Codice.

8. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026. La Corte ha affermato che il decreto prefettizio deve essere adottato in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e che il Prefetto non può includere, mediante interpretazione estensiva, strade prive delle caratteristiche minime della categoria richiamata. Per la strada extraurbana secondaria di tipo C, la presenza delle banchine costituisce elemento strutturale essenziale. La verifica deve interessare la strada nella sua complessiva conformazione e non soltanto il punto nel quale è collocato il dispositivo. La banchina deve inoltre possedere dimensioni e caratteristiche che consentano l'effettivo assolvimento delle proprie funzioni. In mancanza, il decreto prefettizio è illegittimo e può essere disapplicato dal giudice ordinario.

9. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 1805 del 20 gennaio 2023. La Corte ha confermato che la presenza della banchina è requisito imprescindibile per la qualificazione della strada come extraurbana secondaria e che spazi laterali di larghezza media pari a metri 0,80 e metri 1,00, nelle condizioni esaminate, non erano idonei a consentire la sosta di un veicolo senza invasione, almeno parziale, della carreggiata. Cunetta, ciglio, scarpata e terreno esterno non possono essere sommati per ottenere artificialmente la larghezza della banchina.

10. Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 1347 del 17 gennaio 2023. La banchina deve essere uno spazio effettivo, libero da ingombri e concretamente idoneo al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza. Ai fini

della legittimità del controllo automatico non rileva soltanto il punto sul quale è materialmente installato il dispositivo, ma la sussistenza delle caratteristiche minime della strada o del tratto autorizzato.

11. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 12864 del 22 aprile 2022, Rv. 664613-01. La Corte ha qualificato la banchina come elemento strutturale indefettibile della strada urbana di scorrimento, precisando che essa, quale spazio esterno alla carreggiata destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve rimanere libera da ingombri e possedere una larghezza idonea all'effettivo assolvimento di tali funzioni. Il principio è applicabile, per identità del requisito strutturale, anche alla verifica delle banchine delle strade extraurbane secondarie.

12. Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 15827 del 17 maggio 2022. Il provvedimento prefettizio può includere soltanto strade riconducibili alle categorie previste dalla legge. È illegittimo e disapplicabile nel giudizio di opposizione il decreto che autorizzi il controllo automatico su una strada priva delle caratteristiche strutturali minime richieste dall'art. 2 del Codice della strada.

13. Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 16622 del 20 giugno 2019, Rv. 654339-01. La Corte ha stabilito che la banchina deve essere presente in senso proprio, libera da ingombri e dotata di ampiezza funzionale al transito pedonale o alla sosta di emergenza; ha inoltre riconosciuto la sindacabilità e la disapplicazione del decreto prefettizio che includa strade prive dei requisiti strutturali previsti dal Codice.

14. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22627 del 26 luglio 2023, Rv. 668568-01; Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, Rv. 672177-01; Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 412 dell'8 gennaio 2025. Le pronunce confermano che l'accertamento automatico senza contestazione immediata presuppone la riconducibilità della strada alle categorie normativamente ammesse e la presenza delle caratteristiche minime indicate dall'art. 2 del Codice della strada. Tali precedenti sono espressamente richiamati da Cass. n. 23122/2026.
